

XI LEGISLATURA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, previdenza complementare e integrativa)

Verbale n. **80** del 29 gennaio 2015

| Consigliere | Presente | Sostituito da |
|--------------------------------|----------|---------------|
| ROTELLI Franco, Presidente | Sì | |
| BAGATIN Renata, Vicepresidente | Sì | |
| USSAI Andrea, Vicepresidente | Sì | |
| GREGORIS Gino, Segretario | Sì | |
| BARILLARI Giovanni | Sì | |
| BIANCHI Elena | Sì | |
| COLAUTTI Alessandro | Sì | |
| CREMASCHI Silvana | Sì | |
| MARINI Bruno | Sì | MARINI |
| NOVELLI Roberto | No | |
| PUSTETTO Stefano | Sì | |
| REVELANT Roberto | No | SANTAROSSA |
| SANTAROSSA Valter | Sì | |
| TRAVANUT Mauro | No | CREMASCHI |
| ZILLI Barbara | No | |

Sono presenti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale:

Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, Maria Sandra Telesca; Assessore all'ambiente ed energia, Sara Vito; Direttore centrale Direzione salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, Adriano Marcolongo; Direttore Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, Luciano Agapito; Direttore Servizio sanità pubblica veterinaria, Manlio Palei; Sabrina Loprete, Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

Ordine del giorno

Convocazione alle ore: 14.30

1. Illustrazione proposta di legge **n. 44** "Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale"
(di iniziativa dei consiglieri Ussai ed altri);
2. Illustrazione proposta di legge **n. 55** "Accesso al registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)"
(di iniziativa dei consiglieri Pustetto ed altri);
3. Parere sulla delibera della Giunta regionale **n. 2273/2014** "Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008). Approvazione preliminare";
4. Esame dello stralcio **n. 54-01** "Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)".

Lavori

Inizio lavori alle ore: 14.40

(Presidenza del Presidente ROTELLI)

Nella sala verde del Consiglio regionale il Presidente ROTELLI, accertata la sussistenza del quorum costitutivo, apre la seduta della III Commissione. Informa che è a disposizione dei consiglieri il verbale n. 78, dd. 29.12.2014, e che in assenza di obiezioni sollevate nel corso della seduta il verbale stesso sarà considerato approvato.

Punto n. 1 all'ordine del giorno

Il consigliere USSAI illustra la proposta di legge n. 44, sottolinea che la pdl nasce dall'esigenza di tutelare la salute dei cittadini dai pericoli derivanti dall'esposizione a inquinanti in aree a elevato rischio ambientale. Chiede di avere delle audizioni con i soggetti interessati.

L'Assessore VITO evidenzia dei punti interessanti nella pdl. Si dichiara favorevole alle audizioni.

L'Assessore TELESKA osserva che la pdl può dare copertura legislativa a un percorso di tutela della salute già avviato.

Il consigliere USSAI si dice disponibile a contributi migliorativi del testo e rimarca il fatto che non ci debba essere concorrenza tra diritto al lavoro e alla salute.

Punto n. 2 all'ordine del giorno

Il consigliere PUSTETTO illustra la proposta di legge n. 55.

L'Assessore TELESCA condivide la possibilità che ciascuno possa esprimere le proprie volontà sui trattamenti sanitari ma sottolinea anche la necessità di un serio approfondimento sulle relative modalità di attuazione.

Il consigliere BARILLARI pone il tema del rispetto da parte del medico delle volontà espresse dal paziente.

Il consigliere PUSTETTO sottolinea l'assenza di una legislazione statale sul tema e osserva che la pdl può rappresentare uno stimolo per regolamentare la materia.

Punto n. 3 all'ordine del giorno

L'Assessore TELESCA illustra la DGR n. 2273 dd. 28.11.2014.

Il dott. PALEI precisa che la delibera aggiorna la vigente disciplina per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale, apportando modifiche sostanziali solo nell'allegato C relativo alle attività di "deposito frigo".

Il consigliere PUSTETTO pone il tema della tutela delle produzioni alimentari più piccole.

Il Presidente ROTELLI quindi pone in votazione l'espressione del parere favorevole alla DGR 2273/2014.

La Commissione approva all'unanimità.

Punto n. 4 all'ordine del giorno

L'Assessore TELESCA illustra lo stralcio n. 54-01 e annuncia la presentazione di emendamenti.

La seduta viene quindi sospesa. Sono le ore 15.36.

La seduta riprende alle ore 15.42.

Sono stati presentati gli emendamenti di cui in allegato.

La consigliera BIANCHI domanda chiarimenti sull'articolo 1 e chiede il mantenimento dell'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2012.

La dott.ssa LOPRETE spiega che l'attuale formulazione non è coerente con le previsioni dell'accordo Stato-Regioni in materia e fa presente che la Regione Emilia Romagna indica in 3 fattrici e 10 cuccioli il requisito numerico per la sussistenza di un allevamento di cani e gatti per attività commerciali.

La consigliera BIANCHI si dice a favore della soluzione adottata dalla Regione Emilia Romagna. L'Assessore TELESCA presenta quindi un emendamento orale all'articolo 1 nel senso appena evidenziato.

L'articolo 1 come emendato oralmente è approvato.

Viene esaminato l'articolo 2.

L'Assessore TELESKA ed il consigliere USSAI illustrano gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 2.1 che viene approvato. L'emendamento 2.2 decade. L'articolo 2, come emendamento, è approvato.

Gli articoli 3, 4 e 5, privi di emendamenti, sono approvati.

L'Assessore TELESKA illustra l'emendamento 6.1, che posto in votazione è approvato. L'articolo 6 come emendato è approvato.

L'Assessore TELESKA illustra l'emendamento 7.1, che posto in votazione è approvato. L'articolo 7 come emendato è approvato.

L'Assessore TELESKA illustra gli emendamenti 7 bis.1 e 7 ter.1, che posti in votazione sono approvati.

Terminato l'esame dell'articolato, il Presidente ROTELLI pone in votazione lo stralcio 54-01 nel suo complesso.

La Commissione approva all'unanimità. Viene nominato relatore il Presidente Rotelli.

I lavori hanno quindi termine. Il verbale n. 78 è dato per approvato ai sensi dell'art. 36, comma 3, del regolamento interno.

Fine lavori alle ore: 16.05

Allegati: deleghe, raccolta emendamenti allo stralcio n. 54-01.

IL PRESIDENTE
Franco ROTELLI

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Gino GREGORIS

IL RESPONSABILE DI P.O.
Mauro NEGRO

IL VERBALIZZANTE
Roberta VIDONI



Al Presidente della III Commissione
Franco Rotelli
Piazza Oberdan, 6
Trieste

Trieste, 29 gennaio 2015

Con la presente, il sottoscritto Riccardo Riccardi, in qualità di Presidente del gruppo consiliare PdL-Forza Italia, comunica che per la riunione della III Commissione convocata per giovedì 29 gennaio 2015, il Consigliere Roberto Novelli sarà assente alla seduta, delegando a rappresentarlo il Consigliere Bruno Marini.

Riccardo Riccardi
Presidente Gruppo consiliare PdL-Forza Italia

29/1/2015



GRUPPO CONSILIARE REGIONALE
AUTONOMIA RESPONSABILE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Al Presidente della III
Commissione Permanente
Franco ROTELLI
Piazza Oberdan, 6
TRIESTE

Con la presente, il sottoscritto **Roberto Revelant**, Consigliere regionale di "Autonomia Responsabile", comunica che sarà impossibilitato a presenziare alla seduta della **III Commissione** indetta nella giornata di giovedì 29 gennaio e delega pertanto il Consigliere **Valter Santarossa** a rappresentarlo.

Trieste, lì 27 gennaio 2015

Firmato: Roberto Revelant

29/1/2015



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Gruppo consiliare regionale
Partito Democratico

Al Presidente
della III Commissione Consiliare
SEDE

Oggetto: sostituzione seduta III Commissione consiliare di giovedì 29/01/ 2015

Il sottoscritto Mauro Travanut delega la consigliera Silvana Cremaschi a rappresentarla nella seduta della III Commissione consiliare in oggetto.

Trieste, 29 gennaio 2015

Firmato: Mauro Travanut

29/1/2015



XI LEGISLATURA

atti consiliari

III COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

allo

STRALCIO N. 54-01

<<Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)>>

approvato nella seduta del 29 gennaio 2015

STRALCIO 54-01

<<Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)>>

Proponente: GIUNTA REGIONALE
Emendamento orale

Art. 1

Al comma 1 le parole <<cinque fattrici o trenta cuccioli per anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<tre fattrici e dieci cuccioli per anno>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 29/01/2015
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/01/2015
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 80 dd. 29/01/2015

EMENDAMENTO 1.1

STRALCIO 54-01

<<Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)>>

Proponente: GIUNTA REGIONALE

Art. 2

- Al comma 1 dell'articolo 2, il punto b) della lettera a) è sostituito dalla seguente:

<<b) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio>>;

- Al comma 1 dell'articolo 2, dopo la lettera g bis) è aggiunta la seguente:

<<g ter) detenere cani legati a catena fissa. Per periodo di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani a una catena lunga almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo delle lunghezza di almeno metri 4 e di altezza di metri 2 dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.>>.

- Al comma 1 dell'articolo 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<b bis) alla lettera f) le parole: <<per un periodo di cinque anni>> sono soppresse.

- Dopo il comma 1 dell'articolo 2 aggiungere il seguente:

<<1 bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20/12 è aggiunto seguente:

<<1 bis. Ai fini di consentire al detentore di adeguarsi a quanto previsto dalla presente legge, il divieto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g ter), della legge regionale 20/2012, non si applica per un periodo di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 29/01/2015

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/01/2015

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 80 dd. 29/01/2015

EMENDAMENTO 2.1

STRALCIO 54-01

<<Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)>>

Proponente: USSAI, BIANCHI

Art. 2

Dopo la lettera b) dell'articolo 2, comma 1, viene aggiunta la seguente:

<<b bis) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

<<g bis) Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 29/01/2015

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/01/2015

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 80 dd. 29/01/2015

EMENDAMENTO 2.2

STRALCIO 54-01

<<Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)>>

Proponente: GIUNTA REGIONALE

Art. 6

Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, la parola <<tre>> sono sostituite dalle seguenti <<cinque>>;

Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6, la parola <<dieci>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>;

Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6, le parole <<allegando una dichiarazione sostitutiva di morte del cane sottoscritta dal detentore dell'animale entro trenta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell'animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 29/01/2015

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/01/2015

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 80 dd. 29/01/2015

EMENDAMENTO 6.1

STRALCIO 54-01

<<Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)>>

Proponente: GIUNTA REGIONALE

Art. 7

Il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

<<1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 20/2012 dopo la parola <<f);>> sono aggiunte le seguenti: << g bis), g ter)>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 29/01/2015

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/01/2015

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 80 dd. 29/01/2015

EMENDAMENTO 7.1

STRALCIO 54-01

<<Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)>>

Proponente: GIUNTA REGIONALE

Art. 7 bis

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

<<Art. 7 bis

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2012 dopo le parole <<servizi sanitari>> sono aggiunte le seguenti: <<dopo aver ottenuto il nulla osta ai sensi dell'articolo 13 comma 2>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 29/01/2015
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/01/2015
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 80 dd. 29/01/2015

EMENDAMENTO 7 bis.1

STRALCIO 54-01

<<Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)>>

Proponente: GIUNTA REGIONALE

Art. 7 ter

Dopo l'articolo 7 bis sono aggiunti i seguenti:

<<Art. 7 ter

1. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 20/2012 la frase << ivi compresi i parchi e i giardini>> è sostituita dalla seguente: <<ivi compresi i parchi, giardini e spiagge libere>>.

<<Art. 7 quater

<<1. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 20/2012 è sostituito dal seguente: << I comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.>>.

<<Art. 7 quinquies

<<1. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 20/2012 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Negli spazi a loro destinati, gli animali, purché di indole non mordace né verso gli animali né verso le persone, possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 29/01/2015

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/01/2015

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 80 dd. 29/01/2015

EMENDAMENTO 7 ter.1